



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | GRAVINA | CELESTINA | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | NOSCHESI | MARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | CANDIDO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3614/14
depositato il 12/06/2014

- avverso la sentenza n. 385/3/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

ARCURI IGNAZIO
FOGLIA FRANCESCO E DAVIDE MASCAZZINI
PIAZZA PIO XI 5 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D012C01502/2013 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D012C01502/2013 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D012C01502/2013 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D012C01507/2013 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D012C01507/2013 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D012C01507/2013 IRAP 2009

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 3614/14

UDIENZA DEL

16/09/2015

ore 15:00

SENTENZA

N°

4853 /2015

PRONUNCIATA IL:

16 settembre 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 novembre 2015

Il Segretario

[Handwritten signature]

Giorgio Parzini



FATTO e DIRITTO

La CTP ha rigettato i ricorsi del contribuente ██████████, titolare di una impresa edile con domicilio in Milano, avverso avvisi di accertamento per gli anni 2008 e 2009, con i quali venivano ripresi costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza ex art. 109 c.5 TUIR, pari rispettivamente ad Euro 155.770,00 per l'anno 2008 (corrispondenti al 92% dei costi esposti per Euro 165.326,00, a fronte di ricavi per Euro 227.236,00) e ad Euro 118.200,00 per l'anno 2009 (pari all'86% dei costi esposti, a fronte di ricavi per Euro 254.276,00), e ritenuta indetraibile l'IVA corrispondente alla fatturazione indeducibile per Euro 26.754,00 nel 2008 ed Euro 14.720,00 nel 2009, ed inoltre ripreso a tassazione per il 2008 l'importo di Euro 40.000,00 con inerente IVA per Euro 8.000,00 in quanto riferibile ad operazioni attive considerate non fatturate.

Il contribuente ha proposto appello esponendo puntuali argomenti di radicale critica alle ragioni degli accertamenti condivise dai primi giudici, doglianze che questo Collegio reputa fondate in fatto ed in diritto.

Infatti l'accertamento si fonda essenzialmente sul non sostenibile presupposto della assenza di inerenza degli acquisti oggetto delle maggiori riprese alle attività da cui derivano i ricavi dell'impresa (ex art. 109 c.5 TUIR) e ricollega tale deduzione alla mancata produzione di documentazione bancaria attestante i pagamenti ai fornitori. E' evidente, quindi, l'inconferenza dell'argomento considerato probatoriamente rilevante dall'Ufficio, logicamente afferente alla diversa ipotesi della inesistenza dei costi esposti, con l'assunto della loro presunta non inerenza. Invero le fatture in contestazione sono tutte relative a spese per il sub-affidamento dei lavori commissionati alla ditta contribuente per ristrutturazioni edilizie con contratti di sub-appalto; la relazione tra tali spese ed i ricavi dell'impresa edile è oggettivamente inconfutabile, mentre la (sottostante) ipotesi di inesistenza del costo – equivocamente richiamata dagli atti impositivi, sebbene non esplicitamente fondante gli stessi – rimane priva di sufficiente conferma probatoria, trattandosi di acquisti di servizi da imprese effettivamente esistenti ed operanti nel settore edile, e non improbabili i regolamenti in contanti – per importi sempre consentiti dalla normativa anticiclaggio perché inferiori a 12.500,00 Euro – a saldo delle prestazioni ricevute.

L'annullamento della ripresa dei costi "non inerenti" comporta quello relativo all'IVA corrispondente che, peraltro, come rilevato negli atti di appello, non è stata mai indebitamente detratta dal contribuente operante in regime di *reverse charge*, tale da escludere posizioni di rivalsa.

Deve essere annullata, infine, la ripresa relativa alla presunta omessa fatturazione di operazioni attive per un imponibile di 40.000,00 Euro nel 2008, in quanto dalla produzione documentale allegata dal contribuente (Doc. sub 6 e 7 allegati agli atti di appello) risultano le registrazioni di tali ricavi e le fatturazioni inerenti (v. fatture n.3 del 19/3/2008- n.8 del 28/7/2008- n.9 del 28/7/2008).

Gli accertamenti fiscali, che per quanto esposto debbono essere annullati, risultano comunque formalmente validi ed esistenti, pur dopo la sentenza n.37/2015 della Corte Costituzionale, in quanto sottoscritti da funzionario per delega del Direttore Provinciale Agenzia Entrate.

L'addebito delle spese di lite segue la soccombenza.

P Q M

La Commissione accoglie l'appello ed annulla gli accertamenti. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 5.000,00 Euro.

Milano, 16 settembre 2015.



Il presidente relatore

La presente copia, costituita
da n. 3 mezzi fogli, è
conforme all'originale.
Milano, 19 NOV. 2015

Il Segretario di Sezione
E Assistente

(F. Tonanti)

